

di copia per € 24,80
mediante applicazione di
marcato da bollo sull'originale ai
sensi dell'art. 285 T.U. 119/2002
Nola, 13-3-2012



STUDIO LEGALE RICCARDI
ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE
Via Pessoni, 22
80047 San Giuseppe Vesuviano (NA)

ORIGINALE

N. 638/2012 Sent.
N. 2590 Cron.
N. 926 Rep.
N. 10698/06 R.G.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI NOLA
SEZIONE II CIVILE

In composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Antonia Ardolino, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I grado iscritta al n. 10698 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2006, vertente

T R A

Il Fallimento SER.IN. s.r.l. (Tr/Nola n. 38/2007) in persona del curatore p.t. dott.ssa Maria Rosaria Branca, rappresentato e difeso dall'avv. Alfredo Riccardi, giusto decreto di autorizzazione del G.D. dott. E. Quaranta dei 05=10/06/2008 e procura alle liti rilasciata in calce alla memoria difensiva depositata in data 24/06/2008;

Attore

E

S.I.P.I. Group s.r.l., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.ta in Ottaviano alla via S. Giovanni Bosco n. 5 presso lo studio degli avv.ti Francesco ed Emanuele Vitobello che la rappresentano e difendono come da procura a margine della comparsa di costituzione e risposta;

Convenuta

OGGETTO: azione di simulazione e revocatoria.
Conclusioni delle parti: come da scritti difensivi.

Svolgimento del processo

Con atto di citazione notificato alla SERIN s.r.l. ed alla SIPI Group s.r.l. la Banca Popolare Vesuviana s.c. esponeva di essere

creditore della SERIN s.r.l., in forza del Decreto Ingiuntivo n. 461/2006 della complessiva somma di € 323.537,50 oltre interessi convenzionali di mora a far data dal 30.06.2005, nonché spese del procedimento monitorio e quelle successive; detto decreto veniva notificato alla SERIN s.r.l. in data 14.03.2006, e dichiarato provvisoriamente esecutivo nel corso del giudizio di opposizione ai sensi dell'art. 645 c.p.c.; inoltre, l'attore rilevava che, in data 27.04.2006 la SERIN s.r.l., al fine di distrarre il proprio patrimonio immobiliare e quindi di eliminare le garanzie poste a tutela del credito della Banca Popolare Vesuviana s.c. e degli altri creditori, con atto pubblico per Notar Errico Alifano - rep. N. 58514 - racc. n. 12073 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 19.05.06 al Reg. part. N. 14361 - reg. gen. N. 30250, si spogliava definitivamente dei beni immobili acquistati in data 14.04.2003 dalla MEGAEDIL s.r.l.

Tanto premesso conveniva in giudizio le suddette società innanzi a codesto Tribunale per sentire dichiarare la nullità per simulazione assoluta, ovvero, in subordine ed alternativamente, la simulazione relativa e/o la inefficacia ex art. 2901 c.c., degli atti di disposizione compiuti in data 27.04.2006 con atto pubblico per Notar Errico Alifano, dalla SERIN s.r.l. in favore della SIPI Group s.r.l., ed, in ogni caso, per sentir quest'ultima tenuta alla restituzione dei frutti civili prodotti dagli immobili compravenduti, nonché al risarcimento del maggior danno ex art. 1224 c.c., ordinando - nel contempo - al Conservatore dei RR.II. di Napoli 2 di annotare la emananda sentenza a margine della trascrizione dell'atto pubblico di compravendita. Con condanna delle società convenute in via solidale, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.

Si costituivano con unico atto la SERIN s.r.l. e la SIPI Group s.r.l., con il patrocinio degli avv.ti Francesco ed Emanuele Vitobello, resistendo alle domande proposte, eccependone l'infondatezza in fatto e diritto, e chiedendone il rigetto.

Nelle more del giudizio, il Tribunale di Nola, con sentenza emessa e depositata il 20.12.2007, dichiarava il fallimento n.

38/2007 della SERIN s.r.l.

Si costituiva la curatela con il patrocinio dell'avv. Riccardi, in sostituzione del singolo creditore Banca Popolare Vesuviana s.c., facendo proprie tutte le sue difese, eccezioni, conclusioni, deduzioni e richieste istruttorie, nonché tutta la documentazione versata in atti.

Concessi i termini ex art. 183, 6° co. c.p.c., la causa era istruita mediante interrogatorio formale di Germano Serpico, amministratore unico della SIPI Group s.r.l., e mediante produzione documentale, quindi trattenuta in decisione all'udienza del 22.11.2011 sulle conclusioni delle parti con concessione dei termini ex art. 190 cpc.

Motivi della decisione

1. Venendo all'esame del merito delle domande formulate dall'attrice e volte entrambe a travolgere l'efficacia della compravendita occorre valutare se è stata raggiunta la prova del carattere assolutamente simulato dell'atto predetto.

Presupposto per il fruttuoso esperimento dell'azione di simulazione assoluta, volta alla declaratoria di nullità del negozio simulato, **è l'accertamento della creazione ad opera delle parti di un'apparenza giuridica**, in quanto è inesistente una volontà negoziale, per cui non è sufficiente la prova che attraverso l'atto dispositivo di un bene il debitore abbia inteso sottrarlo alla garanzia generica ai creditori, ma è necessario provare specificamente che il trasferimento della titolarità del bene sia stato soltanto apparente, nel senso che né il trasferente abbia inteso dismettere la titolarità del diritto, né l'altra parte abbia inteso acquisirla (si rimanda a Cass. 6 ottobre 1994, n. 8188).

In altri termini, **è necessario provare il c.d. «accordo simulatorio», il quale come tale è necessariamente bilaterale, o, comunque, una simulata dichiarazione recettizia di volontà, cioè la concorde intenzione delle parti di rendere evidente un negozio voluto solo in apparenza.**

La simulazione del negozio può venir dimostrata solo da una serie di elementi presuntivi, che devono essere precisi e concordanti, per cui anche l'indagine sulla *causa simulandi* va inquadrata

nell'esame delle complessive emergenze della fattispecie dedotta in giudizio.

Ciò premesso, parte attrice adduceva, a sostegno delle proprie ragioni, che nell'atto pubblico le parti dichiaravano che il prezzo fosse già stato pagato, senza alcuna specificazione delle modalità di pagamento; inoltre, sosteneva che la prossimità temporale dell'atto di compravendita, significativamente stipulato subito dopo l'emissione e la notificazione del decreto ingiuntivo, unitamente al fatto che con tale atto in favore di un parente, oltre che di uno strettissimo collaboratore economico, la SERIN s.r.l. si spogliava di ogni possidenza immobiliare, costituivano indizi dai quali desumere chiaramente l'intento simulato dell'atto *de quo* e l'assenza di volontà del trasferimento della titolarità dell'immobile.

La ricostruzione offerta dall'attrice non è condivisibile.

Infatti le circostanze *de quibus* se evidenziano la sicura intenzione della SERIN srl di sottrarre i beni immobili di sua proprietà alla garanzia patrimoniale dei propri creditori, tuttavia non risultano, ai fini dell'accertamento della simulazione assoluta o relativa dell'atto di compravendita, tali da far ritenere come ragionevolmente certo il fatto presunto, ovvero l'esistenza di un accordo simulatorio assoluto tra le parti; in altri termini, sono insufficienti di per sé soli a fondare il convincimento circa l'assenza di volontà alla produzione dell'effetto traslativo tipico dell'atto posto in essere.

Per le considerazioni svolte la domanda principale proposta dall'attrice va rigettata.

2. Venendo all'esame della fondatezza della domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c., proposta in via subordinata dall'attrice, occorre preliminarmente rilevare che non ricorre alcun profilo di inammissibilità della stessa.

Come è noto, l'azione revocatoria ordinaria ha finalità cautelare e conservativa del diritto di credito mirando a ricostituire la garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore, la cui consistenza per effetto dell'atto di disposizione posto in essere dal debitore si sia ridotta in guisa da pregiudicare il diritto

del creditore con l'azione espropriativa (cfr. fra le tante Cass. Civ. 2001 n. 7127; 2000 n. 1804; 2000 n. 791; 1999 n. 2971). Ne consegue che presupposto essenziale della tutela revocatoria è unicamente il pregiudizio alle ragioni del creditore per la cui configurabilità non è necessario che sussista un danno concreto ed effettivo, essendo sufficiente un pericolo di danno derivante dall'atto dispositivo che modifichi la situazione patrimoniale del debitore in modo da rendere incerta l'esecuzione coattiva del debito o comprometterne l'esecutività (Cass. Civ. 29 marzo 1999 n. 2971).

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che la domanda revocatoria ordinaria ex art. 2901 c.c. sia fondata e vada, pertanto, accolta.

E' inequivocabilmente provata la qualità di creditore in capo alla Banca Popolare Vesuviana s.c., essendo documentata e non contestata, l'esistenza di un valido rapporto di credito tra l'attrice originaria e la SERIN s.r.l., peraltro confermato dalla concessione - prima dell'inizio del presente giudizio- del decreto ingiuntivo di pagamento in atti n.461/2006, ritualmente notificato, oltre all'effettività del danno arrecato al creditore-attore in revocatoria, come lesione della garanzia patrimoniale a seguito del compimento dell'atto traslativo.

Nel giudizio ex art. 2901 c.c. è sufficiente al creditore precedente l'allegazione di un decreto ingiuntivo ottenuto nei confronti del preteso debitore per dimostrare la titolarità di un credito meritevole di tutela, in quanto già esaminato e ritenuto provato in sede monitoria; la pendenza del giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. avverso detto decreto non osta alla declaratoria d'inefficacia dell'atto pregiudizievole alle ragioni del creditore né comporta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c. (Cass., sez. II, 1 giugno 2007, n. 12849).

Quanto all'antiorità dei crediti dell'attrice rispetto all'atto impugnato per gli effetti previsti dall'art. 2901 n.1 c.c., occorre fare riferimento al momento in cui si è verificata la situazione di fatto alla quale essi si ricollegano, ossia ai diversi rapporti finanziari intercorsi tra la Banca e la SERIN s.r.l., che hanno determinato l'esposizione debitoria di quest'ultima (alla data del 30.06.2005

quando le varie esposizioni debitorie maturate venivano portate a sofferenza), sicchè nella fattispecie in esame l'acquisto della qualità di debitore della SERIN s.r.l. risale ad epoca antecedente l'atto oggetto di domanda di revocatoria (si rimanda a Cass. Civ. 1973 n.1688, 1996 n.1050, 2002 n.9349).

In tema di condizioni per l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria, allorchè l'atto di disposizione sia successivo al sorgere del credito, è necessaria e sufficiente la consapevolezza di arrecare pregiudizio agli interessi del creditore (*scientia damni*), essendo l'elemento soggettivo integrato dalla semplice conoscenza, cui va equiparata la agevole conoscibilità, nel debitore e, in ipotesi di atto a titolo oneroso, nel terzo di tale pregiudizio, a prescindere dalla specifica conoscenza del credito per la cui tutela viene esperita l'azione, e senza che assumano rilevanza l'intenzione del debitore di ledere la garanzia patrimoniale generica del creditore (*consilium fraudis*) né la partecipazione o la conoscenza da parte del terzo in ordine all'intenzione fraudolenta del debitore. Ad integrare il pregiudizio alle ragioni del creditore (*eventus damni*), è, poi, sufficiente che l'atto di disposizione del debitore renda più difficile la soddisfazione coattiva del credito, sicchè anche la trasformazione di un bene in un altro che sia meno agevolmente aggredibile in sede esecutiva, com'è tipico del danaro, realizza il pericolo di danno costituito dalla eventuale infruttuosità di una futura azione esecutiva (Cass., sez. III, 1 giugno 2000, n. 7262).

La consapevolezza dell'evento dannoso da parte del terzo contraente, prevista quale condizione dell'azione dall'art. 2901 primo comma n. 2, prima ipotesi, c.c., consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto di disposizione posto in essere dal debitore, diminuendo la garanzia patrimoniale, può arrecare alle ragioni del creditore, e la relativa prova può essere fornita anche mediante presunzioni, come, nel caso di specie, fondate sulla qualità delle parti del negozio e sulla tempistica rispetto alla pretesa del creditore.

Nel caso in cui il debitore disponga del suo patrimonio mediante vendita contestuale di una pluralità di beni, l'esistenza e

la consapevolezza sua e dei terzi acquirenti del pregiudizio patrimoniale che tali atti recano alle ragioni del creditore, ai fini dell'esercizio da parte di quest'ultimo dell'azione pauliana, sono *in re ipsa* (Cass., sez. I, 18 maggio 2005, n. 10430)

Nella fattispecie in esame, il carattere lesivo (*eventus damni*) dell'atto dispositivo impugnato lo si desume pacificamente dalla indubbia variazione del patrimonio del debitore, con la ovvia conseguenza di dover ritenere sussistente la consapevolezza di quest'ultimo di precludere o rendere difficile l'attivazione coattiva dei crediti.

Né peraltro, a fronte della indubbia menomazione della garanzia, il debitore ha fornito prova di una situazione patrimoniale al momento dell'atto dispositivo idonea ad elidere le conseguenze negative dell'atto.

Nel caso di specie -caratterizzato dalla successione cronologica degli eventi già precisamente e partitamente riassunta in epigrafe che qui si richiama con riferimento alle sole date- l'atto di cui si chiede la revoca, non solo -come si è visto- è successivo al sorgere del credito ma è a titolo oneroso, sicchè è richiesto che il pregiudizio arrecato alle ragioni del creditore sia conosciuto, oltre che dal debitore, anche dal terzo beneficiario (v. Cass. 21.10.1980 n. 5632). Nel caso in esame, i sigg.ri Sena Pasqualina (amministratrice unica della SERIN s.r.l.) e Serpico Germano (amministratore unico della SIPI GROUP s.r.l.) sono zia e nipote *ex sorore*. Inoltre, gli immobili in questione sono stati fatti circolare nel corso degli anni, attraverso società facenti capo agli ai signori sopra indicati.

Per tutti i motivi sopra esposti, la domanda revocatoria va accolta e per l'effetto va dichiarata l'inefficacia nei confronti della massa dei creditori del Fallimento SERIN srl, dell'atto dispositivo impugnato, ovvero dell'atto pubblico di compravendita del 27.04.06 rogato per Notar Errico Alifano - rep. N. 58514 - racc. n. 12073 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 19.05.06 al Reg. part. N. 14361 - reg. gen. N. 30250.

In ordine alla regolamentazione delle spese di lite, non si ravvisano ragioni per derogare al criterio della soccombenza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Nola, Seconda Sezione Civile, in composizione monocratica, in persona del giudice dr.ssa Antonia Ardolino, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione, e deduzione disattesa e respinta, così provvede:

1) rigetta la domanda volta ad ottenere l'accertamento della simulazione assoluta e/o relativa dell'atto di compravendita di cui in premessa;


2) accoglie la domanda revocatoria proposta in via subordinata ed alternativa e, per l'effetto, dichiara l'inefficacia ex art. 2901 cod.civ. nei confronti della massa dei creditori del Fallimento SERIN srl, dell'atto dispositivo impugnato, ovvero dell'atto pubblico di compravendita del 27.04.06 rogato per Notar Errico Alifano - rep. N. 58514 - racc. n. 12073 e trascritto alla Conservatoria dei RR.II. di Napoli 2 in data 19.05.06 al Reg. part. N. 14361 - reg. gen. N. 30250;

3) ordina al conservatore dei RR.II. territorialmente competente la trascrizione e/o annotazione della presente sentenza, con esonero di responsabilità circa il suo contenuto;

6) condanna il convenuto SIPI Group s.r.l. al pagamento delle spese di lite in favore della parte attrice che si liquidano in €.900,00 per spese, €.2.300,00 per diritti ed €.3830,00 per onorari, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA nelle aliquote vigenti.


Così deciso in Nola il 13.02.2012

IL CANCELLIERE CI



Il Giudice

Dott.ssa Antonia Ardolino



TRIBUNALE DI NOCI

- 6 MAR. 2012

Sezione II
P. mandamento di Rocca

IL CANCELLIERE CI
